

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 3233

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

(DE MICHELIS)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

**col Ministro del Tesoro**

(CARLI)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(GORIA)

**col Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica**

(RUBERTI)

**e col Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 1992

---

Ristrutturazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare  
di Firenze

---

ONOREVOLI SENATORI.- 1. L'Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO), con sede in Firenze, creato con il regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737, come ente statale, organo scientifico e tecnico del Ministero dell'Africa italiana nel campo della ricerca e della sperimentazione agraria, è tuttora retto dalla legge di riordinamento 26 ottobre 1962, n. 1612, che lo definiva organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico ed agrario.

Peraltro l'ambiguità di tale normativa e, soprattutto, l'irrazionalità delle scelte organizzative dalla stessa operate - si pensi soltanto alla figura del direttore generale, che concentra nella propria persona i poteri di presidente dell'organo di amministrazione (comitato) e le funzioni operative di gestione - anche con riferimento ai rapporti tra l'Istituto da una parte ed il Ministero degli affari esteri e le amministrazioni statali interessate dall'altra - hanno dato luogo ad una serie di contrasti interpretativi ed applicativi su questioni pratiche di grande rilievo e ad un clima di conflittualità che si sono fortemente riverberati sul funzionamento dell'ente.

Ancora di recente è stato interpellato il Consiglio di Stato che, con il parere n. 17 del 7 marzo 1991, ha espresso l'avviso che l'IAO abbia mantenuto la natura di ente pubblico strumentale, dotato di una notevole sfera di autonomia, sia pure raccordata funzionalmente con diverse branche dell'amministrazione statale.

2. Nello stesso tempo l'originaria vocazione dell'Istituto, nato, come si è detto, quale strumento di supporto dell'attività di un Paese coloniale, subiva l'impatto con le profonde trasformazioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato dopo la caduta del fascismo, nonchè, più di recente, con le

prospettive aperte dalla politica intrapresa dall'Italia nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS).

Di conseguenza, alcuni dei compiti attribuitigli dalla legge del 1962 sono risultati superati dalla realtà o trasferiti ad altri soggetti pubblici - ad esempio l'organizzazione dei corsi di qualificazione agricola per gli emigranti - mentre le strutture dell'Istituto si rivelavano non idonee, o quanto meno inadeguate a fronteggiare esigenze nuove, che pure rientravano nell'ambito delle sue finalità.

In particolare l'organico del personale ben presto denunciava vuoti e carenze di grande rilievo soprattutto sul versante della dirigenza amministrativa e su quello dei ricercatori. Di qui una notevole sottoutilizzazione di un patrimonio di esperienze, di attrezzature e di uomini, che sarebbe grave errore lasciare disperdere; di qui, ancora, un diffuso senso di insoddisfazione e di malcontento dei dipendenti in servizio, che avvertivano ed avvertono i pericoli di un siffatto processo per l'avvenire dell'ente e per le loro sorti personali.

3. L'esigenza di una profonda, seria e funzionale ristrutturazione dell'IAO è stata posta all'ordine del giorno dalle forze politiche da molti anni, in coincidenza con le possibilità di un suo più utile impiego negli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Prima la legge 9 febbraio 1979, n. 38 (articolo 11), poi la più recente legge 26 febbraio 1987, n. 49 (articolo 10), hanno individuato nell'Istituto un potenziale strumento di supporto dell'azione statale in questo campo, prevedendone espressamente la ristrutturazione.

Varie proposte di legge e un disegno di legge governativo sono stati presentati nella passata legislatura, ma nessuna di tali iniziative ha raggiunto il traguardo dell'ap-

provazione parlamentare. Hanno giocato in senso negativo le persistenti divergenze e incertezze sulle connotazioni di fondo da dare all'Istituto e sui modi del suo inserimento nel tessuto dell'amministrazione pubblica, nonché le spinte del personale per soluzioni più corrispondenti ai loro interessi corporativi.

4. Il presente disegno di legge si propone il rilancio dell'IAO operando scelte precise sugli aspetti essenziali.

In particolare esso conferisce all'Istituto la natura di ente pubblico, dotato di ampia autonomia amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile, sia pure sotto la vigilanza di due Ministeri (affari esteri e università) e nel contesto di raccordi funzionali con le amministrazioni statali preposte alla cura degli interessi pubblici cui sono più strettamente finalizzate le competenze dell'ente.

Le attività dell'IAO vengono canalizzate prevalentemente su due poli: studi e ricerca, anche di base, nel campo dell'economia e della tecnica agraria; controllo, valutazione e, altresì, attuazione diretta di interventi di cooperazione con i PVS nei settori agroforestale e zootecnico.

L'organizzazione dell'Istituto è costruita distinguendo nettamente le funzioni decisionali a contenuto normativo, programmatico e finanziario (affidate al consiglio d'amministrazione) e i compiti burocratici e amministrativi (attribuiti al direttore generale) e creando un collegio di consulenza tecnico-scientifico.

La legge rimette al regolamento la determinazione della dotazione organica, inquadrando i dipendenti dell'Istituto nel comparto degli addetti alla ricerca (articolo 18).

5. Tanto premesso, si illustrano, di seguito, i 21 articoli che compongono il provvedimento.

*L'articolo 1* attribuisce la personalità giuridica di diritto pubblico all'Istituto agronomico per l'Oltremare e stabilisce i suoi compiti nei settori della ricerca, dell'insegnamento e della formazione nel campo dell'economia e tecnica agraria, con particolare riferimento a quelle tropicali e sub-tropicali, nonché quelli di consulenza e

assistenza settoriale a supporto dell'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, sottoponendolo alla vigilanza congiunta dei Ministeri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

*L'articolo 2* elenca le competenze attribuite all'Istituto per il perseguimento delle sue finalità.

*L'articolo 3* individua, al comma 1, le attività che l'Istituto svolge su richiesta o d'intesa con il Ministero degli affari esteri e, al comma 2, le attività che svolge specificatamente nel settore della cooperazione dell'Italia con i PVS, su richiesta ed in conformità con le indicazioni dello stesso Ministero, a norma della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

*L'articolo 4* prevede la redazione di un programma triennale.

In base *all'articolo 5* l'Istituto promuove corsi di perfezionamento e specializzazione con l'osservanza delle norme sull'istruzione universitaria, nelle discipline relative ai propri settori d'intervento, mediante convenzioni con università statali, e organizza corsi liberi d'insegnamento e aggiornamento nelle discipline attinenti i propri settori d'intervento, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione e altre amministrazioni pubbliche, organismi internazionali e comunitari.

*Gli articoli da 6 a 10* individuano gli organi dell'Istituto, che sono quelli tipici degli enti pubblici, oltre al comitato tecnico-scientifico, e ne stabiliscono la composizione e le competenze.

*L'articolo 11* fissa la procedura per la nomina del presidente dell'Istituto, che resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta, dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico-scientifico e del collegio dei revisori.

*L'articolo 12* disciplina la figura del direttore generale preposto agli uffici dell'Istituto e responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Egli deve essere scelto sulla base di criteri di comprovata competenza e assunto con contratto di diritto privato a

tempo determinato di durata quinquennale e rinnovabile.

*L'articolo 13* stabilisce che i compensi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti e al direttore generale, nonchè i gettoni di presenza dei componenti il comitato tecnico-scientifico, sono determinati con decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro.

*L'articolo 14* assoggetta l'Istituto al controllo esercitato dalla Corte dei conti sugli enti a favore dei quali lo Stato contribuisce in via ordinaria a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259, mentre *l'articolo 15* elenca i mezzi finanziari per il funzionamento dell'ente, fra i quali figura il finanziamento dello Stato da determinarsi con la legge finanziaria.

In base allo stesso articolo 14 l'Istituto è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza dell'Avvocatura dello Stato a norma del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni.

*L'articolo 16* dispone che i poteri e l'ordinamento dell'Istituto siano definiti dallo statuto da adottarsi secondo la procedura prevista dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*L'articolo 17* prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario nella ipotesi in cui si verificano deficienze nel funzionamento dell'Istituto ovvero ripetute inosservanze delle direttive dei Ministeri vigilanti.

*L'articolo 18*, al comma 1, rimette ad un regolamento del personale, da adottarsi con delibera del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 8, comma 2, lettera b), la determinazione della dotazione organica complessiva dell'Istituto e la sua ripartizione in relazione alle esigenze di funzionamento, fissando la dotazione iniziale in 82 unità da ripartirsi a cura del consiglio d'amministrazione. Nel comma 2 si stabilisce che lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono

determinati secondo i modi e le procedure previsti dall'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli enti del comparto della ricerca.

*L'articolo 19* affida la gestione ordinaria dell'Istituto ad un commissario fino all'insediamento del consiglio di amministrazione.

*L'articolo 20* detta le norme transitorie in base alle quali:

a) il personale dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore della legge continua a svolgere le proprie funzioni e conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico fino all'inquadramento nella nuova pianta organica, che sarà effettuato sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) al personale che intende conservare l'attuale stato giuridico in godimento e non transitare nei nuovi ruoli dell'ente, saranno applicate, a domanda, le procedure in materia di mobilità in base alla vigente legislazione;

c) i posti vacanti in organico, dopo l'inquadramento, potranno essere coperti facendo ricorso alle procedure sulla mobilità, analogamente a quanto previsto per il personale dell'Istituto che non intenda essere inquadrato;

d) all'inquadramento del personale provvede il consiglio di amministrazione, stabilendo, sentiti i sindacati, le corrispondenze tra le qualifiche funzionali rivestite e quelle previste nella pianta organica;

e) l'Istituto può avvalersi di personale statale in posizione di comando nei limiti non superiori a dieci unità per far fronte ad esigenze di funzionamento nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali.

*L'articolo 21* stabilisce che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa di cui al presente disegno di legge, siano emanate norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

*L'articolo 22* contiene la clausola di copertura finanziaria dei maggiori oneri e *l'articolo 23* indica le norme abrogate.

## RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge di ristrutturazione dell'IAO comporterà certamente un maggiore onere a carico del bilancio dello Stato per effetto dell'aumento dell'organico, dall'attuale dotazione di 55 unità compresi i 4 dirigenti (fra cui il direttore generale), alla dotazione prevista in 82 unità (oltre, ovviamente, al direttore generale).

La direzione generale dell'Istituto ha trasmesso le unite tabelle, redatte sulla base di una ripartizione numerica del personale tra i vari livelli professionali e delle remunerazioni stabilite dalla contrattazione nel comparto della ricerca, da cui risulta un maggiore onere di lire 1.730.000.000 annue. Si osserva che correttamente non è stato incluso nel nuovo organico un dirigente generale, mentre ai fini della previsione della maggiore spesa si è fatto il confronto tra la remunerazione del direttore generale (che attualmente è in organico) e quello che sarà presumibilmente il suo nuovo compenso da determinarsi con decreto ministeriale.

È di tutta evidenza che, dovendosi tenere conto della data di entrata in vigore della legge (certamente non prima della fine dell'anno in corso) e degli adempimenti tecnici necessari per l'inquadramento del personale, tale maggiore onere comincerà a decorrere soltanto dal 1992 e deve essere quantificato per il primo anno in misura ridotta, poichè l'assunzione del nuovo personale non potrà che essere graduale.

In particolare, secondo una ragionevole previsione, per il 1992 va calcolata come maggiore spesa soltanto una quota dell'importo globale, pari a lire 800.000.000, comprensiva della differenza di remunerazione al personale già in servizio (circa 330 milioni) e di 1/3 delle remunerazioni dei dipendenti da assumere (circa 470 milioni) attraverso il meccanismo della mobilità e l'espletamento di concorsi, e per il 1993 l'intero importo di lire 1.730.000.000, da aumentare mediamente negli anni successivi di un 5 per cento.

*Elenco delle tabelle*

TABELLA 1 - Ordinamento del personale (organico)

	Posti
Settore ricerca .....	53
Settore tecnologico .....	6
Settore amministrativo .....	23
Totale . . .	<u>82 (*)</u>

(\*) Non comprensivo di un posto dell'attuale direttore generale

TABELLA 2 - Previsione di spesa (lire 3.300.000.000)

ALLEGATO A - Trattamento economico del direttore generale

ALLEGATO B - Previsione di spesa per il personale della ricerca, tecnologico e amministrativo

ALLEGATO C - Costi sostenuti nel 1990 per il personale in servizio

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

## ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Livello professionale	Settore ricerca	Attuale n.	Variazione n.	Nuovo organico n.	Settore tecnologico	Attuale n.	Variazione n.	Nuovo organico n.	Settore amministrativo	Attuale n.	Variazione n.	Nuovo organico n.	TOTALE ORGANICO n.
I	Dirigente ricerca ....	-	-	-	Dirigente tecnologico .	-	-	-	Dirigente generale ...	-	-	-	-
II	Primo ricercatore ...	-	+ 8	8	Primo tecnologico ....	-	-	-	Dirigente superiore ..	1	-	1	9
III	Ricercatore .....	16	+ 12	28	Tecnologo .....	-	+ 1	1	Dirigente .....	2	- 1	1	30
IV	Collaboratore tecnico enti di ricerca (T.E.R.) .....	2	+ 1	3		2	+ 1	3	Funzionario di ammi- nistrazione .....	-	+ 1	1	4
V	Collabor. T.E.R. ....	-	+ 3	3		-	+ 3	3	Funzionario di amm. Collaboratore di amm. ....	1	+ 1	2	5
VI	Collabor. T.E.R. ....	7	- 2	5	Operatore tecnico ...	4	- 3	1	Collaboratore di am- ministrazione .....	4	- 2	2	2
VII					Operatore tecnico ...	-	+ 1	1	Collaboratore di amm. ....	3	-	3	9
VIII	Ausiliario tecnico ....	3	- 2	1	Operatore tecnico ...	1	+ 2	3	Operatore di ammi- nistrazione .....	-	+ 5	5	6
IX	Ausiliario tecnico ....	2	-	2					Operatore amm. ....	4	- 3	1	1
X	Ausiliario tecnico ....	1	+ 2	3					Operatore di ammi- nistrazione .....	1	+ 1	2	6
	TOTALI ...	31	+ 22	53		5	+ 1	6	Ausiliario di amm. ....	2	- 1	1	1
									Ausiliario di amm. ....	-	+ 1	1	4
										18	+ 5	23	82

TOTALE GENERALE NUOVO ORGANICO (DIRETTORE GENERALE ESCLUSO): N 82.

TABELLA 2

## RIEPILOGO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI IAO

Confronto fra stipendi previsti e 1990

<i>A - Previsione</i>	<i>lire</i>
1 - Dirigenza (n. 1) (v. Allegato A) .....	90.000.000
2 - Personale: (v. Allegato B)	
Ricerca (n. 53)	
Tecnologico (n. 6)	
Amministrativo (n. 23) .....	3.210.000.000 (*)
TOTALE ...	3.300.000.000
<i>B - Stipendi attuali (All. C)</i>	
1 - Dirigenza .....	170.000.000
2 - Personale: Ricerca	
Tecnologico	
Amministrativo .....	1.400.000.000
TOTALE ...	<u>1.570.000.000</u>
MAGGIORE COSTO PER IL PERSONALE .....	1.730.000.000
(*) Così composto:	
- Personale da assumere: .....	1.400.000.000
- Personale in servizio con il trattamento del contratto ricerca .....	1.810.000.000
	<u>3.210.000.000</u>



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## ALLEGATO A

TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTI IAO.  
(decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748)

Qualifica	Organico n.	Stipendio ann. lordo + ind.int.spec. + 13 <sup>a</sup> mens.	TOTALE + Ritenuta car. Stato
Dirigente generale .....	1	70.807.000	77.605.000
Correttivo (Indennità integrative, oneri contrattuali anzianità, etc.) .....			12.395.000
<b>TOTALE SPESA ANNUA LORDA</b>			<b>90.000.000</b>

## ALLEGATO B

PREVISIONE DI SPESA PER IL PERSONALE DELLO IAO  
con riferimento al nuovo contratto nazionale del comparto di ricerca

Livello Professionale	Stipendio annuo lordo (compresa 13 <sup>a</sup> )	Indennità integr. spec.	Totale	Totale (+ritenuta a carico dello Stato)	Organico N.	Totale spesa
I	41.808.000	14.372.000	56.180.000	61.373.000	-	-
II	29.988.000	13.838.000	43.826.000	48.033.000	9	432.297.000
III	21.353.000	13.422.000	34.775.000	38.113.000	30	1.143.390.000
IV	19.577.000	13.363.000	32.940.000	36.102.000	4	144.408.000
V	16.825.000	13.191.000	30.016.000	32.898.000	7	230.286.000
VI	14.442.000	12.995.000	27.437.000	30.071.000	9	270.639.000
VII	12.275.000	12.857.000	25.132.000	27.545.000	7	192.815.000
VIII	10.921.000	12.775.000	23.696.000	25.971.000	6	155.826.000
IX	9.784.000	12.702.000	22.486.000	24.645.000	6	147.870.000
X	8.646.000	12.611.000	21.267.000	23.298.000	4	93.192.000
Correttivo (Indennità integrative, oneri contrattuali, anzianità, eccetera) .....					82	2.810.723.000
Totale spesa annua (escluso il trattamento del direttore generale) .....					82	3.210.000.000

## ALLEGATO C

## IAO: STIPENDI ATTUALI (1990)

1. *Personale scientifico, amministrativo ed operario:*

- Stipendi, retribuzioni ed assegni fissi .....	L.	653.982.000
- Indennità integrativa speciale .....	»	597.907.000
- Contributi a carico dello Stato .....	»	123.111.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	1.375.000.000
- Correttivo (Indennità integrative, oneri contrattuali, anzianità, eccetera) .....	»	43.000.000
		<hr/>
TOTALE GENERALE ...	L.	1.418.000.000
		<hr/> <hr/>

2. *Personale dirigente:*

- Stipendi, retribuzioni ed assegni fissi .....	L.	109.670.000
- Indennità integrativa speciale .....	»	26.226.000
- Contributi a carico dello Stato .....	»	13.047.000
		<hr/>
TOTALE ...	L.	148.943.000
- Correttivo (Indennità integrative, oneri contrattuali, anzianità, eccetera) .....	»	21.057.000
		<hr/>
TOTALE GENERALE ...	L.	170.000.000
		<hr/> <hr/>

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'Istituto agronomico per l'Oltremare, di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha compiti di studio, ricerca, insegnamento e formazione, nel campo dell'economia e tecnica agraria, con particolare riferimento a quelle tropicali e subtropicali, e di consulenza e assistenza a supporto dell'attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. L'Istituto ha sede in Firenze.

3. Nei limiti stabiliti dalla presente legge l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

## Art. 2.

1. Per il perseguimento delle sue finalità l'Istituto:

a) esegue studi e indagini e promuove e svolge ricerche inerenti al settore agricolo di cui all'articolo 1, comma 1, e alle discipline ad esso attinenti in conformità agli indirizzi della politica agricola nazionale;

b) collabora, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, con organismi esteri ed internazionali allo studio e allo svolgimento di programmi di assistenza tecnica internazionale nel campo dell'agricoltura, anche gestendo aziende o centri agrari sperimentali all'estero;

c) promuove e cura la pubblicazione di opere e di periodici sulle materie di sua competenza.

2. L'Istituto può eseguire studi e ricerche anche per conto di enti pubblici e di privati nel campo delle sue attività istituzionali.

## Art. 3.

1. L'Istituto, su richiesta o d'intesa con il Ministero degli affari esteri:

a) svolge attività di consulenza su questioni di economia e di tecnica agraria ed effettua studi e ricerche nella stessa materia;

b) promuove l'istituzione e lo svolgimento di speciali corsi d'insegnamento, di orientamento e informazione per italiani e stranieri;

c) cura la raccolta e conservazione di materiale bibliografico e della documentazione riguardanti la cooperazione allo sviluppo e la tecnica agraria italiana all'estero.

2. L'Istituto, su richiesta ed in conformità con le direttive del Ministero degli affari esteri, a norma della legge 26 febbraio 1987, n. 49:

a) attua e gestisce iniziative nei settori agroforestale e zootecnico finalizzate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e fornisce un qualificato supporto ai fini del controllo e della valutazione tecnica sulla esecuzione di iniziative e progetti affidati a soggetti esterni;

b) promuove l'istituzione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

## Art. 4.

1. L'Istituto svolge le attività di ricerca previste dalla presente legge sulla base di un programma triennale, redatto in conformità alle linee generali ed ai criteri stabiliti e alle deliberazioni adottate dal CIPE ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il programma è deliberato entro il mese di settembre precedente all'inizio del triennio di riferimento ed è sottoposto ad aggiornamenti annuali con la medesima cadenza.

## Art. 5.

1. Ai fini della formazione di tecnici agricoli destinati ad operare nei Paesi in via di sviluppo, in particolare nel campo dell'agricoltura tropicale e subtropicale, l'Istituto, mediante apposite convenzioni con università statali, promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline relative ai settori di intervento e di interesse dell'Istituto medesimo, con l'osservanza delle norme sull'istruzione universitaria. Dette convenzioni, deliberate dal consiglio di amministrazione, sono soggette all'approvazione del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Istituto provvede d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione o con altre amministrazioni pubbliche o organismi nazionali, comunitari e internazionali, alla promozione od organizzazione, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, di corsi liberi di insegnamento e di aggiornamento nelle discipline attinenti ai settori di intervento e di interesse dell'Istituto medesimo ed al rilascio dei relativi attestati finali.

3. L'Istituto provvede direttamente, o mediante l'aggregata Fondazione per gli studi tropicalisti e cotonieri, alla concessione e alla gestione di borse di studio per la frequenza dei corsi menzionati o di quelli di perfezionamento e specializzazione presso i laboratori di ricerca.

## Art. 6.

1. Sono organi dell'Istituto il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico e il collegio dei revisori.

## Art. 7.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, sovrintende al suo andamento generale, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

## Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) tre rappresentanti, di cui due della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, designati dal Ministero degli affari esteri, di qualifica dirigenziale o equiparata;
- c) tre rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di qualifica dirigenziale o equiparata;
- d) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di qualifica dirigenziale o equiparata;
- e) tre membri eletti in rappresentanza del personale.

2. Il consiglio di amministrazione:

- a) adotta le norme in materia di gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- b) adotta le norme sull'ordinamento degli uffici ed il regolamento del personale;
- c) delibera il bilancio preventivo e le relative variazioni ed il bilancio consuntivo;
- d) delibera i programmi di attività;
- e) decide la stipula delle convenzioni e dei contratti;
- f) determina i corrispettivi dei servizi a favore di enti pubblici e di privati;
- g) adotta gli altri provvedimenti ad esso riservati dallo statuto.

3. Le delibere di cui alle lettere a) e c) del comma 2 sono soggette all'approvazione dei Ministri vigilanti, di concerto con il Ministro del tesoro; quelle di cui alla lettera b) dello stesso comma 2 all'approvazione dei Ministri vigilanti, di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica; quelle di cui alla lettera d) del medesimo comma all'approvazione dei Ministri vigilanti.

## Art. 9.

1. Il comitato tecnico-scientifico è composto da otto esperti di chiara fama a livello

scientifico nei settori di attività dell'Istituto, così designati:

- a) due dal Ministro degli affari esteri;
- b) tre dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
- c) tre dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura.

2. Il comitato tecnico-scientifico esprime il proprio parere sui programmi di attività e sulle convenzioni stipulande dall'Istituto, nonchè su ogni altra questione che venga sottoposta al suo esame dal consiglio di amministrazione.

#### Art. 10.

1. Il collegio dei revisori è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che lo presiede, e da due funzionari rispettivamente del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di qualifica dirigenziale o equiparata. Per ogni membro del collegio è nominato un supplente.

2. Il collegio dei revisori esercita il riscontro degli atti di gestione dell'Istituto, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge; esamina i bilanci, redigendo apposite relazioni; effettua verifiche di cassa e può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

#### Art. 11.

1. Il presidente dell'Istituto, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. I membri del consiglio di amministrazione, del comitato tecnico-scientifico e del collegio dei revisori, nominati con decreto del Ministro degli affari

esteri, restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

#### Art. 12.

1. Il direttore generale dell'Istituto, scelto sulla base di criteri di comprovata competenza dirigenziale, è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, con delibera approvata dai Ministri vigilanti, ed è assunto con contratto a tempo determinato della durata di cinque anni, rinnovabile.

2. Il direttore generale è preposto agli uffici e ai servizi dell'Istituto; partecipa con voto consultivo al consiglio di amministrazione; è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, dell'attuazione delle sue direttive e della realizzazione dei programmi di attività.

#### Art. 13.

1. I compensi del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, nonché del direttore generale sono determinati con decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro. Il compenso del direttore generale è, comunque, fissato in misura non superiore a quella stabilita negli accordi per il comparto della ricerca recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono stabiliti i gettoni di presenza per i componenti il comitato tecnico-scientifico.

#### Art. 14.

1. L'Istituto è soggetto al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, in quanto compatibili.

2. L'Avvocatura dello Stato esplica, nei confronti dell'Istituto, le funzioni di cui al testo unico delle leggi e delle norme



giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 15.

1. I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto sono costituiti da:

- a) finanziamento dello Stato da determinarsi con la legge finanziaria;
- b) corrispettivi per la realizzazione delle attività di cooperazione affidate all'Istituto mediante apposite convenzioni dal Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) proventi degli studi e ricerche, delle tasse scolastiche, delle pubblicazioni, delle aziende sperimentali e di qualsiasi altra attività;
- d) proventi di donazioni e lasciti.

#### Art. 16.

1. In conformità alle disposizioni della presente legge i compiti, i poteri e l'ordinamento dell'Istituto sono definiti dal suo statuto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, udito il parere del Consiglio di Stato.

#### Art. 17.

1. In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive dei Ministri vigilanti, il consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, i poteri di amministrazione dell'Istituto sono esercitati da un commissario governativo nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione. Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve procedersi alla ricostituzione degli organi stessi.

#### Art. 18.

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b*), determina la dotazione organica complessiva dell'ente e la sua ripartizione tra i profili e i livelli professionali. Inizialmente la dotazione organica è fissata in ottantadue unità ed è ripartita tra i profili e i livelli professionali con delibera del consiglio di amministrazione soggetta alle procedure previste per l'approvazione del regolamento del personale.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'Istituto sono stabiliti secondo i modi e le procedure previsti dall'articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per gli enti del comparto della ricerca.

#### Art. 19.

1. Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, la gestione ordinaria dell'Istituto è affidata ad un commissario, nominato con decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che provvede agli adempimenti necessari alla prima attuazione della presente legge.

#### Art. 20.

1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni e conserva lo stato giuridico ed il trattamento

economico fino all'inquadramento nella nuova dotazione organica dell'Istituto.

2. All'inquadramento del personale nella dotazione organica di cui all'articolo 18 provvede il consiglio di amministrazione che, a tali fini, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce le corrispondenze tra le qualifiche funzionali rivestite dal personale in servizio e quelle previste nella pianta organica, tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente per il personale del comparto della ricerca.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2 sono approvate con decreto dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.

4. Ai dipendenti in servizio presso l'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge che intendano conservare lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, ove ne facciano domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le procedure in materia di mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I posti dell'organico rimasti vacanti dopo l'inquadramento di cui al comma 2 possono essere coperti facendo ricorso alle procedure di mobilità indicate al comma 4.

6. Per far fronte alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e fino a quando saranno espletate le procedure di concorso, l'Istituto stesso potrà avvalersi di personale di amministrazioni statali in posizione di comando nei limiti di un contingente di dieci unità.

7. Fino all'inquadramento del personale nella nuova dotazione organica i rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione sono eletti dal personale in servizio presso l'Istituto stesso alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per le amministrazioni dello Stato.

## Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate norme di attuazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e delle foreste e per la funzione pubblica.

## Art. 22.

1. Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 800 milioni per il 1992, in lire 1.730 milioni per il 1993 ed in lire 1.810 milioni per il 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 23.

1. Sono abrogati la legge 26 ottobre 1962, n. 1612, il quadro E della tabella II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge.